

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 13

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CALOGERO SODANO

per il reato di cui agli articoli 110, 595, secondo e terzo comma del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (concorso in diffamazione con il mezzo della stampa); 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 81, capoverso, del codice penale

**Trasmessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Agrigento
il 2 settembre 2005**

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e PER
L'UDIENZA PRELIMINARE

ASSICURATA

*(tel-fax 0922-527337.339)**fax 0922-527338*Al Senato della Repubblica
Ufficio di Presidenza*Oggetto: Proc. Pen. 1730/01 Mod. 20 - 5534/00 Mod. 21 a carico di Castaldo C. L.+2.*

Si trasmette, in esecuzione dell'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento emessa il 18.07.2005, copia degli atti del procedimento penale in oggetto, per le determinazioni di competenza ex art. 3 IV comma l. 140/03.

Si rappresenta che la prossima udienza è stata calendata per il giorno 12.12.2005, e che sino a tale termine è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione del reato.

Si prega restituire a questo ufficio copia della presente con attestazione di ricezione degli atti.

Colgo l'occasione per porgere

Distinti saluti

Agrigento li 02/09/2005.

IL CANCELLIERE (B3)
(Dott. Giuseppe Rapè)

N. 1720/01 R. G. E.T.P. M

ORIGINALE

N. 5224/00 R. G. P.M.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

(artt. 420 e segg. c.p.p.)

L'anno 2005, il giorno 18, del mese luglio, alle ore 11:20
in Agrigento;

Nel procedimento penale a carico delle persone indicate nell'allegato n. 1 al presente verbale;

Innanzi al Giudice, Dott. Ugo Maria Caputo Colzavate, assistito
per la redazione del presente verbale, dal Sig. IL CANCELLIERE B3
Anna CAMERINO

che si avvale dell'assistenza tecnica, in materia di

del

espressamente autorizzato,

SONO COMParsi (1):

Il Pubblico Ministero, Dott.ssa Milena nonché imputat1) Sodano Calogero, ut scriptum il 27/10/05 - libro - presenteAvv. Francesco Trovati, dif. fal - presente2) Tricarico Giovanni, ut scriptum il 10/1/05 - libro - confessoAvv. Guido Inverso dif. fal - presente3) Sodano Calogero, ut scriptum il 26/09/05 - libro - confesso
opp. presente

P.O.

Azzone Giuseppe, ut scriptum il 06/02/00 - emend. del
presente alle ore 11:00Avv. Daniele Ciancimino, dif. fal P.O. - presente

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si dà atto che è comparso l'interprete in lingua

Sig.

il quale, previo accertamento della identità e richiesto se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145 c.p.p., dichiara

Lo stesso, ammonito a norma dell'art. 146, co. 2, c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio.

Si dà atto che la registrazione fonografica e/o audiovisiva ha avuto inizio alle ore

Il Giudice procede, quindi, all'accertamento relativo alla costituzione delle parti e dà atto che:

viene convocata la dichiarazione di compare di Soleus Calogero

presente ai fini della pratica forense, il dott. Fiorini

Giovanni c/o lo studio dell'ing. Camparino e lo studio

Cristina Dedeleo c/o lo studio dell'ing. Keugione

Si dà, altresì, atto che (2)



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI AGRIGENTO
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE**

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

(ART. 420 e segg. C.P.P.)

Avv. R. Gambino

Preliminarmente eccepisce l'applicabilità dell'art. 68 della Cost. in quanto il proprio assistito riveste la carica di Senatore della Repubblica e il fatto contestato concerne uno scontro politico in atto al compimento dello stesso fatto.

P.M.

Si oppone evidenziando che non vi è alcun rapporto e connessione tra il fatto contestato e la funzione di Parlamentare.

Avv. Ciancimino

Chiede di costituirsi parte civile, ritenendo la questione della costituzione di parte civile preliminare rispetto ad ogni altra .

P.M.

Evidenzia che la questione relativa alla costituzione di parte civile deve essere trattata con priorità rispetto ad ogni altra questione procedurale.

Avv. Mangione e l'avv. Sinatra

Si associano all'eccezione dell'avv. R. Gambino ed evidenziano che l'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 68 della Cost. è preliminare rispetto ad ogni altra questione procedurale.

IL GIUDICE

Ritenuto che la richiesta di costituzione di parte civile attiene alla fase della regolare costituzione delle parti;

Ritenuto che pertanto debba essere risolta con precedenza rispetto ad ogni altra questione preliminare o pregiudiziale attinente al procedimento, dà facoltà alla difesa della p.o. di costituirsi parte civile.

Avv. Ciancimino

Chiede di costituirsi parte civile nell'interesse di Arnone Giuseppe e dichiara di costituirsi parte civile solo nei confronti di Sodano Calogero e per la trasmissione del 10.07.00 dell'emittente Teleacras. Deposita Costituzione di parte civile.

P.M.

Non si oppone alla costituzione di parte civile.

Avv. R. Gambino

Si oppone alla costituzione di parte civile e chiede che non venga ammessa attesa la pendenza di azione civile promossa dal Sig. Arnone Giuseppe nei confronti di tutti e tre gli odierni imputati avente identica causa pretendi e petitum, produce atto di citazione e comparsa di costituzione per Sodano Calogero e rilevando che non vi è in atti istanza di trasferimento dell'azione civile nel processo penale.

Avv. Sinatra

Nulla osserva in quanto la costituzione di parte civile non è rivolta nei confronti del proprio assistito.

Avv. Mangione

Evidenzia che effettivamente pende procedimento civile nei confronti degli odierni imputati. Nulla osserva sulla costituzione di parte civile in quanto non è verso il proprio assistito.

Avv. Ciancimino

Evidenzia che l'atto di citazione riguarda le trasmissioni mandate in onda il 3 il 5 e il 6 Luglio 2000 e non la trasmissione del 10.07.00 a cui si riferisce l'odierna costituzione di parte civile, evidenzia che ogni singola trasmissione importa un danno a carico della p.o. e che in ogni caso i rapporti tra esercizio dell'azione civile e processo civile e esercizio dell'azione civile nel processo penale sono disciplinati dall'art.75 c.p.p.

P.M.

Si associa a quanto evidenziato dal dif. della p.o. ed evidenzia che nel caso di specie non può esserci un problema di ammissione di costituzione di parte civile ma eventualmente di decadenza dell'azione civile già esercitata.

Avv. Gambino

Insiste che l'odierna dichiarazione di costituzione di parte civile non venga ammessa.

IL GIUDICE

Ritenuto quanto alla costituzione di parte civile che la stessa contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 78 c.p.p. e ritenuto altresì che a norma dell'art. 75 I°com. c.p.p. l'azione civile proposta davanti al Giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito e che l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; considerato che tale norma non prevede una esplicita dichiarazione



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI AGRIGENTO
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
di "trasferimento" dell'azione civile ma disciplina l'ipotesi in cui promossa l'azione civile in sede civile la stessa sia altresì promossa in sede penale; Ritenuto che la costituzione di parte civile è sottoposta a termine di decadenza di talchè appare evidente che il 1° com. dell'art. 75 vada inteso nel senso che qualora venga esercitata in sede penale l'azione civile già proposta davanti al Giudice civile la stessa comporti la rinuncia agli atti del giudizio civile e la esclusiva trattazione in sede penale; Ritenuto che il Giudice penale non può affrontare le questioni attinenti alla rinuncia agli atti del giudizio civile e della "decadenza" dell'azione esercitata in sede civile; Ritenuto che ogni altra questione attiene al merito e alla fondatezza della pretesa risarcitoria e che pertanto esula da detta fase processuale, ammette la costituzione di parte civile proposta nell'interesse di Arnone Giuseppe

Avv. Gambino

Insiste nell'eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Cost.

P.M.

Si riporta a quanto già in precedenza evidenziato.

Avv. Ciancimino (dif. di p.c.)

Si oppone all'eccezione dell'avv. Gambino in quanto i fatti si sono svolti in un momento in cui il Sodano Calogero non era ancora stato eletto alla carica di Senatore.

Avv. Mangione e avv. Sinatra.

Si riportano a quanto già evidenziato.

Avv. Gambino

Evidenzia che l'art. 68 1° com. della Cost. non pone alcun limite temporale nel rapporto tra il fatto e l'assunzione della carica di Parlamentare ed è volto a garantire il sereno esercizio della funzione di parlamentare; in ogni caso evidenzia che qualora il Giudice non ritenesse di accogliere l'eccezione dovrebbe trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza ai sensi del IV com. dell'art. 3 L. 140/03.

P.M.

Insiste nella propria opposizione all'accoglimento dell'eccezione.

Avv. Ciancimino (dif. di p.c.)

Evidenzia che sussiste a carico dell'imputato che solleva l'eccezione l'onere di provare il rapporto tra il fatto contestato e l'esercizio della funzione di parlamentare Evidenzia altresì

che il Senatore Sodano è stato condannato per diffamazione in danno di Arnone Giuseppe e Miccichè Calogero per fatti commessi in epoca anteriore all'assunzione della carica di Senatore.

Avv. Gambino

Evidenza che tale dato non corrisponde a verità.

IL GIUDICE

Ritenuto di non accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 I° com. della Cost. atteso che il fatto contestato appare essere stato posto in essere in epoca anteriore all'assunzione della funzione di Parlamentare; Ritenuto tuttavia che a norma dell'art. 3 IV com. L. 140/03 se non ritiene di accogliere l'eccezione da qua il Giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene; Ritenuto che la norma in parola impone al Giudice che non accolga l'eccezione la trasmissione degli atti alla Camera competente.

P.Q.M.

Non accoglie l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 I° com. della Cost. e dispone la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Senato della Repubblica .

Dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera e comunque sino ai termini di cui all'art. 3 IV com. L.140/03 e conseguentemente dispone la sospensione dei termini di prescrizione del reato.

Visto l'art. 3 II° com L. 140/03 Dispone la immediata separazione della posizione del Castaldo Calogero e Miccichè Giovanni e la formazione di separato fascicolo rinviando il presente procedimento nei confronti di Sodano Calogero al 12.12.2005 ore 9:00 e seg. c/o aula n.9

Chiuso alle ore 13:30

Il Cancelliere (B3)

IL CANCELLIERE B3
Anna CAMERINIS

IL GIUDICE



